

27/03/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Beni ai soci – proroga al 15.10.2013

Gentile Cliente,

*la presente per comunicarLe che l'Amministrazione Finanziaria ha confermato con il Prov. n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 lo **slittamento della scadenza** per la presentazione della **comunicazione beni ai soci**, originariamente prevista per il 2 aprile 2013, al **prossimo 15 ottobre 2013**.*

Scadenza originaria

La **disciplina dei beni ai soci**, contemplata dall'art. 2, comma 36-terdecies e seguenti del D.L. 138/2011, ha visto piena attuazione grazie al Provvedimento del 16 novembre 2011, che ne ha stabilito tempi e modi.

In particolare il provvedimento di novembre 2011 (punto 3.4) ha fissato il **termine ordinario** per la presentazione della **comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento al 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** in cui i beni sono concessi in godimento.

Con provv. successivo, datato 13 marzo 2012, la scadenza originariamente prevista era stata, poi, prorogata per l'anno di monitoraggio **2011** al **15 ottobre 2012**.

Ulteriore proroga

Oggi il termine, già prorogato al 31 marzo 2013, viene ulteriormente differito al **15 ottobre 2013**.

Il rinvio è motivato dall'esigenza di valutazione, da parte dell'Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle 2 informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione.

Il rinvio del termine è, pertanto, **funzionale alla definizione del confronto** in atto con le associazioni di categoria.

Gli aspetti fiscali e l'obbligo di comunicazione nel caso degli autoveicoli

Il legislatore, per scongiurare una pratica purtroppo diffusa, ovvero **l'intestazione fittizia di beni alle imprese al solo scopo di coprirne l'utilizzo privato da parte di soci o familiari**, non ha solo introdotto un nuovo adempimento, la comunicazione dei beni d'impresa in godimento a terzi, ma ha anche previsto delle conseguenze da un punto di vista della tassazione per l'utilizzatore e di limitata deducibilità per la società che concede in uso i beni.

Un **autoveicolo intestato a una S.r.l.**, a seconda di chi sia l'utilizzatore effettivo, è soggetto a specifiche conseguenze fiscali, in termini di deducibilità dei costi. L'utilizzatore dal canto suo è soggetto alla formazione di un reddito derivante dall'utilizzo.

Nella tabella seguente vengono riepilogate, **caso per caso**, le conseguenze reddituali e l'obbligo di presentazione della comunicazione:

UTILIZZATORE	USO BENE	DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ	REDDITO IN CAPO ALL'UTILIZZATORE	COMUNICAZIONE entro il 15/01/2013 per il 2011 e 2012
AMMINISTRATORE <u>NON SOCIO</u>	A TITOLO ESCLUSIVAMENTE	art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in	No reddito amministratore	N O

	AZIENDALE	misura pari <u>al 40% del loro ammontare</u> (20% dal 2013) con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio)		
	A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE	art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari <u>al 90% del loro ammontare</u> (70% dal 2013) con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio)	Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) – art. 51 c. 4 lett. a) – tassato come lavoro dipendente	N O
AMMINISTRATORE O DIPENDENTE SOCIO	A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE	art. 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari <u>al 90% del loro ammontare</u> (70% dal 2013) con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio)	Esistenza di una delibera di assegnazione bel bene in godimento Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) – art. 51 c. 4 lett. a) o art. 54 Tuir se lavoratore autonomo, pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata in base alle tariffe ACI.	sì
SOCIO	A TITOLO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE	art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari <u>al 40% del loro ammontare</u> (20% dal 2013) con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio)	No reddito sul socio	sì
SOCIO NON DIPENDENTE	A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE senza il pagamento di alcun corrispettivo	INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la società <u>dal 2012</u>	REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) sul valore di mercato – valore normale ex art. 9 c.3 Tuir, ad es.	sì

			in base tariffe di noleggio <i>long term</i> mediament e praticate da società del settore per auto di quel tipo (per il chilometrag gio percorso dal socio) <u>dal 2012</u>	
--	--	--	---	--

Un autoveicolo intestato a una S.a.s.:

UTILIZZATORE	USO BENE	DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ'	REDDITO IN CAPO ALL'UTILIZZATORE	COMUNICAZIONE entro <u>15.10.2013</u> per il <u>2011 e 2012</u>
SOCIO ACCOMANDATARIO	A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE senza il pagamento di alcun corrispettivo	INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la società <u>dal 2012</u>	REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) sul valore di mercato - valore normale ex art. 9 c.3 del Tuir <u>dal 2012</u>	SÌ

Un autoveicolo intestato a una ditta individuale:

UTILIZZATORE	USO BENE	DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ'	REDDITO IN CAPO ALL'UTILIZZATORE	COMUNICAZIONE entro <u>15.10.</u>

				201 3 per il 201 1 e 201 2
TITOLARE	A TITOLO AZIENDALE e iscritto a libro cespiti	art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari <u>al 40% del loro ammontare</u> con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio)	NO reddito in capo al titolare	NO
TITOLARE	A TITOLO PRIVATO non iscritto a libro cespiti	COMPONENTI NEGATIVI NON DEDUCIBILI perché non inerenti	NO reddito in capo al titolare	NO
FAMILIARE DEL TITOLARE	A TITOLO PRIVATO	INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la ditta individuale <u>dal 2012</u>	REDDITO DIVERSO in capo al familiare (art.67 lett h-ter Tuir) per la differenza (valore di mercato - corrispettivo pattuito) <u>dal 2012</u>	sì

I dubbi irrisolti

Entro la nuova scadenza del 15.10.2013 l'Agenzia delle Entrate dovrebbe fornire gli attesi chiarimenti e pubblicare il nuovo tracciato o modello di comunicazione.

Uno dei dubbi ancora irrisolti è quello legato all'obbligo di comunicazione dei **finanziamenti e versamenti ricevuti dalla società**.

Se nella Circolare n.24/E del 15 giugno 2012 l'Agenzia non si è espressa e nella Circolare 25/E del 19 giugno 2012 (cfr. quesiti 5.5 e 5.6) ha invece chiarito che **finanziamenti e capitalizzazioni vanno comunicati per intero, a prescindere dal fatto che siano essi legati o meno al godimento di un bene concesso in uso**, non si può prescindere dal fatto che nel disposto normativo il legislatore non ha nemmeno menzionato tali finanziamenti tra i dati da comunicare.

L'art. 2 comma 36-*septiesdecies* li ha richiamati stabilendo semplicemente che l'Amministrazione ne terrà conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, durante l'attività di controllo.

Dovrebbero essere, inoltre, attenuate le richieste di dati per la dichiarazione riferita al **2011** (anno per il quale le norme non erano ancora applicabili), introducendo un eventuale **esonero da sanzioni** per quegli elementi che la società non è in grado di ricostruire, date anche le difficoltà di ricostruzione dello storico relativo a tali voci.

CON.SER.IMP SR